CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Comitato Territoriale C.S.I. di Brescia

REGOLAMENTO GENERALE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
BRESCIA
PALLACANESTRO

Stagione sportiva 2023-2024

Premessa

Il presente regolamento integra, come consentito da norme locali, il Regolamento Nazionale pubblicato in "Sport in Regola", testo la cui conoscenza è fondamentale. La versione aggiornata di "Sport in Regola" è, disponibile presso la Segreteria Provinciale, oppure sul sito www.csi.brescia.it .
Sul sito le società potranno consultare le normative specifiche e particolari riguardanti tutti gli sport proposti dal Comitato territoriale C.S.I. di Brescia
La consultazione delle comunicazioni pubblicate sul sito www.csi.brescia.it completa il quadro informativo indispensabile per tutte le Società sportive. Le società sportive hanno l'obbligo di consultare il Comunicato Ufficiale per le notizie riguardanti:
Risultati e classifiche;
Provvedimenti disciplinari;
Modifiche campi, orari, ecc;
Formule dei campionati;
Riunioni per le società;
Varie sui campionati o tornei.
Sul sito www.csi.brescia.it le società che partecipano ai campionati a squadre di calcio, calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, dovranno inserire online il risultato della gara entro 24 ore dal suo svolgimento per mezzo delle credenziali che verranno fornite al dirigente responsabile di ciascuna squadra in occasione dell'invio dei calendari.
N.B. Questo inserimento permetterà l'elaborazione della classifica, la quale è da intendersi "ufficiosa" in quanto utilizza dati non ufficiali. L'omologazione delle gare attraverso il Comunicato Ufficiale consentirà la modifica dello stato delle gare disputate.

Art. 1 Organizzazione dell'attività e principi generali

Fanno parte dell'attività promossa dal C.S.I. i Campionati Territoriali comprensivi di fasi eliminatorie e finali, le Coppe (con varie denominazioni a seconda dello sport/categoria in cui vengono organizzate), i Tornei ricreativi, gli eventi sportivi, i Trofei sportivi e le Feste provinciali.
Il Comitato Territoriale C.S.I. di Brescia (C.S.I.) indice i campionati provinciali, Coppe e Tornei per le seguenti categorie: Amatori (over 35), Open Maschile, Open Femminile, Under 15 Femminile, Top Junior, Juniores, Allievi, Ragazzi, Under 18, Under 14, Under 13, Under 12, Under 11, Under 10,Under 9 e Under 8
Alcune categorie possono essere limitate anche ad un solo sport ed essere definite maschili e/o femminili. Per la Pallavolo Mista è organizzata l'attività Open.
Nel calcio la partecipazione di atlete ai campionati maschili è prevista al massimo fino alla categoria **Ragazzi** compresa.
E' importante precisare che qualunque tipo di **deroga è valida solo per l'attività territoriale.**
Le categorie ed i limiti di età di ciascuna categoria sono indicati nel "Piano Attività" fissato dal C.S.I. per ogni anno sportivo e nei Regolamenti di attività. Possono essere promosse anche finali di categoria.

Art. 2 – Norme di ammissione e partecipazione.

Società ammesse.

Possono partecipare alle attività le Società Sportive regolarmente affiliate al C.S.I. per l'anno sportivo in corso.
Ogni società sportiva può iscrivere a ciascuna manifestazione territoriale un numero illimitato di squadre.
Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o denominazione differente, e presentare per ciascuna squadra l'elenco dei tesserati che ne fanno parte.
Se una società partecipa al campionato ed eventualmente alla coppa con più di una squadra nella stessa categoria, ogni giocatore si intende vincolato per tutta la durata della manifestazione, per la squadra con la quale ha disputato la prima gara.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

Tesseramento.

Tutti coloro che vogliono iscriversi al C.S.I. devono farlo tesserandosi con una Società sportiva affiliata. La durata del tesseramento, comprensiva di relativa copertura assicurativa, rispetta le tempistiche previste dalla delibera del consiglio nazionale (vedi norme di tesseramento) La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti fino ai 12 anni non compiuti necessità della firma di un genitore, trai 12 e 18 anni necessità della firma di un genitore e del tesserato e dai 18 anni compiuti in su necessità della firma del tesserato.
I tipi di tessera sono:

- **tessera ATLETA – AT**

Viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all'interno del CSI, anche se rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all'interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli.

- **tessera NON ATLETA NA**

Viene rilasciata a tutti coloro che non praticano attività sportiva. Nella tessera di NON ATLETA è necessario indicare la qualifica o le varie qualifiche ricoperte dal titolare all'interno della propria Società o Associazione sportiva (cfr tabella qualifiche).

Operazioni di tesseramento

Le operazioni di tesseramento possono svolgersi in due modalità:

1) **tesseramento presso gli uffici C.S.I.:**

I moduli devono essere consegnati presso gli uffici del C.S.I., negli orari di apertura, per la vidimazione ufficiale.
La Società provvede contestualmente al pagamento. La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello della consegna della modulistica presso gli uffici del C.S.I., pertanto non sarà MAI possibile far partecipare ad una gara un atleta tesserato il giorno stesso.

2) **tesseramento online**:

La procedura di tesseramento online prevede la possibilità di tesserare atleti in qualsiasi momento della giornata senza necessità di recarsi presso gli uffici del C.S.I.; sarà possibile effettuare il pagamento con carta di credito, bonifico bancario My Bank, o con la procedura del credito a scalare dal conto della Società, la quale provvederà in proprio all'eventuale stampa cartacea delle tessere C.S.I. aventi la medesima validità di quelle rilasciate dal CSI Brescia.
Anche con la procedura del tesseramento online, la validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello di tesseramento; pertanto non sarà mai possibile far partecipare ad una gara un atleta tesserato il giorno stesso.

Indicazione delle discipline e delle qualifiche

Sulla tessera devono essere indicate tutte le discipline sportive praticate dal tesserato tra quelle dichiarate dalla Società di appartenenza e le varie qualifiche associative e tecniche rivestite dal titolare della tessera. Le qualifiche tecniche (allenatori – arbitri – giudici) e quelle relative agli organi di giustizia sportiva, verranno indicate dal C.S.I. solo dopo averne attestato l'acquisizione da parte del tesserato al settore formazione comitato territoriale C.S.I. di Brescia, oppure al conseguimento di detta qualifica a seguito di un percorso formativo riconosciuto dal C.S.I. Brescia. Coloro che sono tesserati come non atleti (NA) possono indicare sulla tessera tutte le qualifiche rivestite, ma non possono segnalare la pratica di discipline sportive. Qualora nel corso dell'anno intendessero praticare attività sportiva, devono richiedere la modifica del tesseramento da NA ad AT, utilizzando la procedura on-line.

Aggiornamento tesseramento

Per modificare e aggiornare i dati delle tessere già emesse, occorre effettuare la richiesta nell'area del tesseramento on-line.

Tesseramento per l'attività sportiva

L'attività sportiva prevede il tesseramento per le discipline sportive che creano vincolo sportivo di appartenenza alla Società per la quale ci si tessera.
Si tratta delle varie discipline sportive promosse e organizzate dai vari livelli associativi del C.S.I., praticate anche dalle Federazioni Sportive nazionali. Per maggiore chiarezza, si ricorda che il calcio (CAL), il calcio a 7 (CA7), il calcio a 5 (CAC), la pallavolo (PVO) e la pallavolo mista (PVM) sono considerate discipline tra loro diverse.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

Firmando il modulo di tesseramento e indicando una di esse, il tesserato-atleta contrae un vincolo annuale con la propria Società ed è soggetto alla normativa prevista dal C.S.I., e dalle Convenzioni stipulate per quella disciplina dal C.S.I. con la rispettiva Federazione Sportiva nazionale.
È possibile indicare sulla tessera sino a 2 discipline sportive. Nel caso in cui vengano praticate più discipline sportive, per la validità della tessera si fa riferimento all'annualità sportiva relativa alla prima disciplina indicata i cui codici devono essere indicati sulla tessera. La disattenzione a questa norma può provocare l'intervento degli organi di Giustizia Sportiva che considereranno l'atleta come non tesserato. Pertanto non sarà mai possibile praticare una disciplina che non risulti indicata sulla tessera.
Il vincolo di tesseramento per un atleta si formalizza solamente per le discipline indicate sul modulo di tesseramento; lo stesso atleta può tesserarsi con un'altra Società per praticare discipline diverse da quelle indicate sul modulo di primo tesseramento. Le Società possono tesserare un numero illimitato di atleti e dirigenti, fermo restando le limitazioni previste dai regolamenti delle singole manifestazioni.
Ai fini della partecipazione a gare ufficiali del CAMPIONATO TERRITORIALE, **il tesseramento è possibile sino al 28 febbraio**.
Per l'impiego di atleti nelle COPPE/TORNEI il termine per il tesseramento verrà specificato all'interno del regolamento di ogni singola manifestazione.
Si precisa che queste disposizioni valgono anche in presenza di gare di recupero, programmate eccezionalmente dopo la fine dei gironi. Le eventuali fasi finali, di conseguenza, non potranno essere disputate da giocatori neo tesserati.
Eventuali restrizioni alle precedenti norme potranno essere oggetto di modifica all'interno dei regolamenti delle singole manifestazioni.

Vincoli di tesseramento Norme sui trasferimenti

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o 2 discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell'anno sportivo per tutte le discipline indicate sul modello di tesseramento 2T. Non è possibile tesserarsi per la stessa disciplina sportiva per due o più Società del CSI. È tuttavia possibile tesserarsi con un'altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina da quella/e indicata/e sul modulo di tesseramento stipulato con la precedente Società.
Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza entro il 31 gennaio per una determinata disciplina, dal 1 febbraio avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del Comitato.

Svincolo e/o trasferimenti

Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo precedente "Vincoli di tesseramento", gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva C.S.I.
Le operazioni di "svincolo" dell'atleta possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, esclusivamente con la procedura on-line, data ultima entro cui compiere l'intera procedura.
All'atto del nuovo tesseramento con esibizione di regolare modulistica (Mod. 2T), l'atleta interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla osta della Società di appartenenza in originale a firma del presidente della Società stessa – alla Direzione Tecnica del CSI Brescia. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva.
Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti tesserati.
Durante l'anno sportivo è consentito in maniera semplice, senza autorizzazione da parte della Società di primo tesseramento, il trasferimento di giocatori in caso di:

a) inattività o scioglimento della Società di appartenenza con emissione di nuovo tesseramento;
b) ritiro della Società a campionato o torneo iniziato con emissione di nuovo tesseramento;
c) mancata partecipazione della Società di appartenenza ai Campionati indetti dal CSI. Qualsiasi procedura di trasferimento necessita comunque del benestare della Direzione Tecnica del CSI Brescia e contestuale emissione di nuovo tesseramento. La data di vidimazione del nuovo tesseramento decreterà il termine del legame dell'atleta con la precedente Società.

Le Società sono tenute, assumendosene automaticamente tutte le responsabilità, ad effettuare tutti gli accertamenti indispensabili, prima di procedere a operazioni di trasferimento.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

Norme tesseramento CSI/Federazioni

Gli atleti possono essere tesserati contemporaneamente sia per il C.S.I. sia per le Federazioni Sportive, purché per la stessa Società e con le limitazioni previste dalle norme nazionali.
Il tesseramento di un atleta sia per il C.S.I., sia per le Federazioni Sportive per Società diverse è regolamentato nei singoli regolamenti di disciplina sportiva. La dimostrata presenza di un atleta nella lista di svincolo federale "libera" di fatto il giocatore da qualunque vincolo di impiego in attività del C.S.I. Comitato di Brescia.
Le norme pubblicate decadono o vengono modificate automaticamente, nel caso di variazioni nel rapporto di convenzione con le varie Federazioni.

Responsabilità del Presidente

La firma del presidente della Società apposta in calce sul MOD. 2T è considerata garanzia sia dell'esattezza dei dati anagrafici indicati sulla tessera stessa, sia della veridicità della firma del tesserato e sottintende che da parte del Presidente siano stati effettuati gli opportuni accertamenti.
I Presidenti delle Società sono responsabili anche del tesseramento di giocatori che risultassero poi non tesserabili (squalificati per un periodo superiore alla durata dell'anno sportivo del CSI, squalifica da parte delle Federazioni Sportive per i periodi indicati nelle convenzioni, ecc). Si richiama la responsabilità del Presidente circa le norme previste dalle vigenti normative in tema di tutela sanitaria.
I provvedimenti a carico del Presidente possono riguardare anche (o in alternativa) eventuali Dirigenti societari inconfutabilmente responsabili di disattenzione alle norme sul tesseramento

Dati anagrafici

La Commissione Tecnica provinciale (C.T.P.) ha facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati richiedendo alle Società i relativi documenti ufficiali d'identità, che dovranno essere presentati entro sette giorni dalla richiesta. La mancata presentazione di documenti richiesti nei termini stabiliti presuppone l'irregolarità del tesseramento. La C.T.P. si riserva il diritto di accertare la posizione di qualsiasi tesserato, ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di falsificazione delle tessere, la Società inadempiente sarà esclusa dalla manifestazione in corso e sarà deferita al Consiglio Territoriale per eventuali ulteriori provvedimenti. E' vietata qualunque manomissione dei dati anagrafici su tessere rilasciate dal C.S.I., anche a livello provvisorio.

Art. 3 – Iscrizioni alle manifestazioni ONLINE

Tutte le società Sportive, utilizzando le stesse credenziali del tesseramento, dovranno provvedere all'iscrizione delle proprie squadre attraverso la procedura ONLINE.
Le Società devono compilare la "scheda d'iscrizione" in ogni sua parte, tenendo conto che essa rappresenta il documento base da cui il CSI trae le informazioni utili all'organizzazione dell'attività. I dati inseriti si intendono, per definizione, utilizzati e utilizzabili per la gestione dei Campionati/Coppe e per la divulgazione esclusivamente ai fini sportivi. Verrà richiesto di fornire una serie di dati obbligatori, per ciascuna iscrizione/squadra, e più precisamente:

- **Responsabile della Squadra**

che dovrà essere già tesserato per la stagione in corso e al nominativo dovrà aver abbinato un indirizzo mail ed un recapito telefonico

- **Giorno e orario di gioco**

dovrà essere indicato un giorno ed un orario di gioco principale ed uno alternativo in modo da riuscire a gestire al meglio la compilazione dei calendari

- **Campo di gioco**

il campo potrà essere scelto da un elenco di campi già catalogati, oppure in caso di nuovo campo sarà possibile inserire l'indirizzo dello stesso

- **Informazioni varie (se necessarie)**

è fondamentale segnalare in fase di iscrizione eventuali indisponibilità di strutture per determinati periodi e anche date in cui si è impossibilitati a disputare gare.
Una volta compilati tutti i campi richiesti, sarà possibile procedere al pagamento dell'iscrizione direttamente online, oppure, scegliendo la modalità di pagamento presso il Comitato il versamento della quota avverrà presso la segreteria previo consegna del modulo debitamente compilato e sottoscritto.
La formula di svolgimento dei campionati sarà stabilita in base al numero delle squadre iscritte.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

3.1 Squadre di altri Comitati

Potranno essere "ospitate" nella attività del C.S.I. Brescia le squadre provenienti da Comitati vicini, previa autorizzazione rilasciata dal proprio Comitato di appartenenza attraverso la piattaforma del tesseramento Nazionale (TACSI). In tal caso, per l'arbitraggio interno di queste squadre si potrebbe richiedere l'intervento di Direttori di Gara del Comitato di appartenenza e queste squadre dovranno integralmente rispettare i regolamenti del C.S.I. Brescia, anche se le loro usanze locali sono diverse.

Per queste squadre, in fase di iscrizione, la Commissione Tecnica verificherà l'ubicazione del terreno di gioco segnalato per le gare interne, disponendone la modifica in caso la struttura evidenziata comporti trasferte troppo onerose per le rimanenti squadre partecipanti.

Art. 4 – Compilazione calendari

In linea di massima le richieste segnalate da parte delle società con il modulo d'iscrizione, verranno valutate e gestite al meglio da parte della commissione di riferimento così da cercare di rispettare il più possibile l'esigenza di tutte le squadre coinvolte.

Qualora pervengano richieste da parte di società che segnalino l'indisponibilità di impianti per un periodo prolungato, il C.S.I. si riserva la decisione di disporre in calendario partite a campo invertito ma considerate giocate in casa dalla società richiedente, per non avvantaggiare la stessa durante il campionato. Qualora poi, a campionato iniziato, le società richiedano il prolungamento di detto periodo, dette partite verranno invertite ma considerate come giocate in casa.

Il giorno alternativo segnalato da ogni squadra in fase di iscrizione verrà utilizzato, da parte della commissione, per ovviare alle problematiche di compilazione del calendario oppure in caso di necessità organizzative della commissione stessa, giustificate di volta in volta, verrà utilizzato per spostare d'ufficio anche gare già in calendario. Tutte queste modifiche, qualora avvenissero a calendari già stillati, verranno ufficializzate attraverso il Comunicato Ufficiale.

I calendari stilati delle eliminatorie o fasi finali prevedono un inizio e un termine, qualsiasi soste previste all'interno dello stesso per necessità si considereranno possibili giornate di gioco, nel rispetto solo delle festività di culto Cristiano.

Le commissioni tecniche nella stesura dei calendari qualora nello stesso girone siano presenti squadre della stessa società le gare fra di esse verranno messe in calendario entro le prime 3 giornate di campionato, se non fosse possibile, per motivi di concomitanze o richieste varie, la commissione può avvalersi di spostare d'ufficio le gare interessate.

Art. 5 – Distinta di gioco e riconoscimento degli ammessi al terreno di gioco

5.1 Distinta di gioco

Per partecipare ai Campionati e Coppe promossi dal C.S.I. Brescia è obbligatorio presentare la distinta di gioco. La distinta di gioco deve essere presentata in duplice copia al direttore di gara almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara stessa. E' obbligatorio l'utilizzo della distinta "online", ottenuto attraverso le credenziali che ogni società sarà in grado di fornire ai propri dirigenti/allenatori.

Il non utilizzo, ingiustificato, della distinta online, causa provvedimenti disciplinari e successiva ammenda. Una copia della distinta deve essere consegnata al dirigente della squadra avversaria dopo che l'arbitro ha apposto la firma su di essa e prima dell'inizio della gara.

5.2 Presentazione delle squadre e dell'arbitro

Le squadre debbono accedere agli impianti sportivi in tempo utile per le corrette procedure tendenti ad iniziare gli incontri all'ora prevista in calendario. La presentazione della squadra in campo deve avvenire, infatti, all'ora fissata in calendario; è tuttavia ammessa una tolleranza massima definita nei singoli regolamenti delle varie discipline sportive; alle Società ritardatarie si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia; per tolleranza massima si intende che l'arbitro dovrà inderogabilmente iniziare la gara entro e non oltre il tempo stabilito dal regolamento della disciplina, successivo all'orario ufficiale fissato in calendario. In deroga a quanto esposto, è consentita e considerata valida la disputa della gara anche oltre i termini di tolleranza stabiliti dalle singole discipline sportive, purché l'arbitro sia disponibile a dirigerla e la Società avversaria rilasci una dichiarazione scritta di accettazione prima che la gara abbia inizio.

La decisione sull'osservanza da parte delle due squadre del tempo di attesa spetta esclusivamente all'arbitro, con possibilità di ricorso dell'eventuale Società esclusa dalla gara. In caso di decisione arbitrale di inizio gara, le squadre non possono rifiutarsi di giocare; la Società che ritiene lesi i propri diritti, deve fare riserva prima della gara e successivamente, se lo ritiene opportuno, redigere ricorso con il consueto iter.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

Il tempo di attesa dell'arbitro, da parte delle Società, è stabilito nel regolamento della singola disciplina sportiva, salvo comunicazione del CSI che annunci l'imminente arrivo del direttore di gara stesso che pertanto deve essere atteso; le Società non possono iniziare la gara con arbitro non ufficiale, prima che sia trascorso il suddetto limite. Trascorso il periodo di attesa, le Società possono provvedere all'arbitraggio della gara tramite persona tesserata, firmando dichiarazione ed allegandola al referto.

Nel caso di gara autoarbitrata, la società che se ne è incaricata dovrà preoccuparsi di fare pervenire il referto (il modulo è scaricabile dal sito del CSI Brescia), corredato di tutta la documentazione necessaria, **entro il giorno successivo** alla disputa della gara onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento.

Il referto e la documentazione ad esso correlata potrà essere consegnata, nei tempi previsti, direttamente in segreteria, oppure:

- inviata a mezzo fax al numero 030-310495
- per email all'indirizzo referti.calcio@csi.brescia.it – referti.pallavolo@csi.brescia.it – referti.basket@csi.brescia.it il direttore di gara ha il dovere di favorire la visione dei documenti di gara al dirigente della squadra avversaria. Per questo motivo i documenti devono essere restituiti solamente al termine della gara stessa.

I dirigenti ufficiali presenti in distinta possono richiedere di assistere al riconoscimento della squadra avversaria.

I giocatori muniti di tessera non possono partecipare alla gara se sprovvisti di documenti ufficiali d'identità. Nessun giocatore può partecipare alla gara se la propria richiesta di tesseramento non è stata consegnata all'Ufficio Tesseramento nei termini previsti dall'art. 8, pena la perdita della gara (con conseguente provvedimento a carico di Dirigente e Società).

Le distinte possono essere manualmente modificate o integrate, anche successivamente al riconoscimento, fermo restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti di disciplina, e con avviso alla squadra avversaria. Se la distinta viene integrata manualmente, é obbligatorio presentare il tesseramento dell'atleta/dirigente aggiunto, in assenza della stessa deve esserci la lista certificata in cui si evidenzia il tesseramento dell'atleta/dirigente e che andrà allegata al rapporto di gara.

E' obbligatoria, nella distinta della squadra ospitante, l'apposizione dell'indicazione della persona autorizzata all'utilizzo del Defibrillatore, obbligatoriamente presente sul campo di gioco.

5.3 Riconoscimento degli ammessi al terreno di gioco

Tutti coloro che sono ammessi sul terreno di gioco devono essere riconoscibili e in regola con il tesseramento. Tutti gli atleti devono essere, inoltre, in regola con quanto previsto dalle vigenti normative in tema di tutela sanitaria e dalle disposizioni emanate in merito dal Centro Sportivo Italiano.

Al fine di agevolare le Società sportive, l'ufficio tesseramento del CSI Brescia rilascia le tessere CSI con fotografia, consentendone la stampa anche da parte delle società sportive. Le predette tessere hanno una doppia validità, ossia dimostrare l'effettivo tesseramento e permettere il riconoscimento del tesserato stesso senza che quest'ultimo sia tenuto a fornire nessun altro documento attestante la sua identità.

Per coloro che non intendono avvalersi della tessera CSI con fotografia per essere ammessi sul terreno di gioco sarà necessario presentare un documento di identità in corso di validità rilasciato da un ente della pubblica amministrazione, oppure il cartellino di riconoscimento vidimato, ed in corso di validità, da parte del CSI Brescia.

In caso di mancanza di tessera CSI, l'arbitro può ammettere tesserati in campo "subjudice" esclusivamente mediante l'accettazione della "lista certificata di tesseramento". Tale norma è accettata anche a livello regionale e nazionale.

Di seguito sono indicati i principali documenti che permettono il riconoscimento dei tesserati:

- carta d'identità;
- patente di guida;
- passaporto e/o permesso di soggiorno per stranieri;
- porto d'armi;
- licenza di caccia;
- libretto universitario o tessera universitaria recante foto video impressa;
- documento di concessione rilasciato ai dipendenti statali o loro familiari;
- tessera aziendale munita di foto e dati anagrafici, con la quale si giustifica la dipendenza aziendale.
- tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva nazionale o da una Disciplina associata al CONI (per le fasi nazionali, occorre comunque il documento di identità).

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

In caso di smarrimento o furto di documenti non sarà sufficiente la sola denuncia alle autorità competenti, ma sarà necessario provvedere al rilascio immediato di un nuovo documento valido al fine del riconoscimento dei tesserati ammessi in distinta.
Eventuali altri documenti non elencati in questo articolo saranno ritenuti validi purché rilasciati da Pubbliche Amministrazioni.
E' possibile che in attesa della carta di identità elettronica, alcuni Comuni rilascino il "riepilogo per accettazione pratica". Questo riepilogo comprende i dati personali anagrafici e la fotografia del richiedente. Tale documento, così presentato, è accettato come documento di riconoscimento.
Non è valido inoltre il riconoscimento di tesserati che presentano identità solo su supporti digitali.
In caso di furto o smarrimento dei documenti d'identità, è possibile presentare all'ufficio tesseramento una copia della denuncia alle autorità di Polizia e una foto tessera della persona. L'ufficio convaliderà la documentazione apponendovi la data sino alla quale la stessa avrà validità per il riconoscimento (massimo 7 gg.).
Si precisa che le Società sportive hanno il diritto di esaminare, tramite un loro dirigente e in presenza dell'arbitro, i documenti dei giocatori avversari.

Art. 6 – Età e categorie

I limiti di età delle varie categorie vengono annualmente stabiliti dal Consiglio Territoriale del C.S.I. e resi noti tramite il Piano di attività della stagione sportiva di riferimento.
All'interno della propria società, sarà possibile schierare un giocatore, che ne abbia le caratteristiche e rispettando i limiti per la disputa di gare nella stessa giornata solare, sia nella categoria inferiore che in quella superiore.
Nessun giocatore non rientrante nei limiti di età delle categorie o nelle deroghe concesse potrà prendere parte alle gare.
Eventuali deroghe per necessità di carattere straordinario, su richiesta delle società, potranno essere concesse dal Coordinatore tecnico.
Le richieste di deroga dovranno essere inoltrate al Coordinatore Tecnico al seguente indirizzo di posta elettronica: areatecnica@csi.brescia.it ***entro e non oltre il 31 dicembre.***
La concessione o meno della deroga, verrà ufficializzata attraverso la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
Una volta ufficializzata la deroga, siccome le distinte online sono state predisposte per ciascuno sport/categoria nel rispetto delle età previste dalla stessa, sarà possibile da parte della società di appartenenza dell'atleta inserire lo stesso nell'area "deroghe" di ogni distinta online.

Art. 7 – Titolo Sportivo

Qualora il Campionato, gestito dal CSI Comitato di Brescia, prevede formule con promozioni e/o retrocessioni, si specifica che i diritti a giocare in una qualsiasi categoria (Serie A, Serie B, Elite, Eccellenza, Promozione o altra non meglio specificata) sono acquisiti sul campo e rimangono legati alla società la cui squadra li ha ottenuti.

Se vi fossero degli impedimenti a partecipare al campionato in detta categoria, la società dovrà comportarsi nei seguenti modi:

- qualora la società che si affilia al C.S.I. rinunci ad iscrivere una squadra nella categoria per la quale ne ha maturato il diritto, dovrà comunicarlo per tempo in modo da consentire il ripescaggio di altra squadra e la società rinunciataria vedrà iscritta la propria squadra nella categoria più bassa del campionato a cui fa riferimento la stessa.
- qualora la società decida non affiliarsi al C.S.I. per la nuova annata sportiva, i diritti acquisiti dalle proprie squadre a giocare nelle varie categorie decadono, pertanto si procederà al ripescaggio di un numero uguale di squadre (secondo i criteri previsti da ogni campionato) in sostituzione di quelle della società rinunciataria.
- qualora una società si sciolga, ma da questa ne venisse formata un'altra, e venga dimostrato che parte della dirigenza e degli atleti siano gli stessi della precedente, previo una dichiarazione ufficiale che precisi quanto sopra, sottoscritta anche dalla dirigenza della società iniziale, questa nuova società acquisirà tutti i diritti maturati da quella iniziale e potrà iscrivere le proprie squadre nei campionati a cui avevano diritto le squadre della società iniziale stessa.
- qualora vi fossero altri casi non contemplati nelle suddette posizioni, la società interessata dovrà far pervenire alla Direzione Tecnica una richiesta scritta nella quale evidenzi la propria posizione. La Direzione Tecnica analizzata la richiesta e valutata la situazione provvederà a comunicare la propria inappellabile decisione sulla questione proposta. Per la definizione di tutte le suddette casistiche il termine massimo di presentazione delle domande coincide con il termine di iscrizione ai vari campionati.

Art. 8 – Limiti alla disputa di gare nella stessa giornata solare 00:00 – 24:00

Gli atleti non potranno tassativamente disputare due gare, anche di diverse discipline, nella stessa giornata solare. Per disputa della gara, si intende che l'atleta vi abbia effettivamente preso parte. Nel caso fossero previste sostituzioni illimitate o cambi volanti, l'atleta, per non essere considerato sceso in campo, dovrà risultare assente nelle distinte.
La regola vale anche per atleti che abbiano preso parte a gare di Enti o Federazioni diverse dal Centro Sportivo Italiano.
Qualora fosse dimostrato che uno o più atleti abbiano preso parte a più gare nella stessa giornata solare, potranno essere applicati, da parte della giustizia sportiva, provvedimenti disciplinari sia nei confronti degli atleti coinvolti che delle società e/o dirigenti, valutando di volta in volta la situazione.
Gli atleti coinvolti nella disputa di due o più gare nella stessa giornata solare, verranno sempre sanzionati con provvedimenti disciplinari e/o ammende.
Le sanzioni saranno applicate, oltre che agli atleti in posizione irregolare, anche alla società e al dirigente responsabile della stessa (gara persa, ammenda alla società e squalifica del dirigente), per le gare C.S.I. in cui gli atleti coinvolti compaiano, nella gara in questione, in posizione irregolare per disputa della seconda gara e/o successiva, all'interno della stessa giornata solare.

Art. 9 –Comunicato ufficiale

Il provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Giudicanti è esecutivo, ancorché avverso lo stesso sia stato proposto reclamo, a partire da qualsiasi gara ufficiale successiva di almeno ventiquattro ore dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale.
Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione all'albo del Comitato di norma il mercoledì alle ore 19,00 e sul sito www.csi.brescia.it nell'apposita area ed ha validità dalle ore 19.00 del giovedì.
(La pubblicazione o la trasmissione del Comunicato per via telematica deve intendersi "salvo errori ed omissioni". Detta pubblicazione, pertanto, viene effettuata solo ai fini divulgativi e non influisce sulla presunzione di conoscenza che avviene mediante la pubblicazione all'albo del Comitato provinciale del Comunicato stesso.)

Art. 10 – Spostamento gare

Qualora una squadra dovesse richiedere lo spostamento di orario, di data o di campo, è tenuta a fare pervenire alla C.T.P. regolare richiesta, a seguito dell'accordo con la squadra avversaria e dalla tassa di € 20,00 (Venti/00).
Una volta confermato sul Comunicato Ufficiale, lo spostamento gara sarà da considerarsi valido e di conseguenza verrà addebitato, alla squadra che ne ha fatto richiesta, l'importo stabilito.
La segreteria provinciale provvederà ad inoltrare la ricevuta di addebito di tale importo a mezzo mail all'indirizzo della società a cui corrisponde la squadra richiedente.
Il pagamento dell'importo addebitato potrà avvenire attraverso uno dei canali previsti dalla procedura amministrativa.
Si ricorda alle società che i termini e le condizioni per la richiesta di spostamento e conseguente recupero della gara sono i seguenti:
Richiesta spostamento almeno **7 (sette)** giorni prima della data di svolgimento della gara. (Il permesso di spostamento concesso, verrà comunicato alle squadre interessate e agli organi competenti.)
Qualora, previo accordo tra le società, **la richiesta di spostamento pervenga dopo tale scadenza** (7 (sette) dalla disputa della gara), tale procedura potrà essere concessa dalla Commissione competente ma **sarà compito delle società garantire l'arbitraggio della partita e di conseguenza inviare il referto nei tempi e metodi previsti dal regolamento**.
La gara dovrà essere recuperata **entro 15 giorni** dalla data fissata in calendario; e NESSUNA gara potrà essere posticipata **oltre la penultima giornata di ritorno**; pertanto le **ultime 2 (due) giornate** possono solo essere anticipate.
Lo spostamento d'ufficio potrà essere concesso dalla C.T.P. competente su sola richiesta di una delle due società per causa di forza maggiore o aventi carattere eccezionale.

10.1 Modalità per inoltro richiesta spostamento

Le società interessate a spostare una gara già fissata in calendario dovranno obbligatoriamente utilizzare il modulo di richiesta pubblicato on-line sul sito www.csi.brescia.it, utilizzando le credenziali (codice e password) e accedendo all'area "Attività sportive e risultati" ed inserendo giorno, orario e luogo di recupero della stessa.
Una volta compilata la richiesta di spostamento, sarà possibile stampare detta richiesta per poter provvedere al pagamento della stessa, in automatico verrà generata una mail di richiesta verso il referente di ogni attività. Sarà cura

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

del referente CSI accettare o meno lo spostamento dando comunicazione alle società e pubblicando sul Comunicato Ufficiale detta autorizzazione.
Sul Comunicato Ufficiale verrà anche stabilito il termine entro il quale dovrà essere pagato lo spostamento, qualora la società non rispettasse detto termine il mancato pagamento verrà trattato come un mancato pagamento ammenda e verranno presi i provvedimenti del caso. Non verranno prese in considerazione altre modalità di richiesta di spostamento.
La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva. Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

Art.11 – Recuperi

Le partite non disputate per qualsiasi ragione, dovranno essere recuperate **entro 15 giorni,** fatta eccezione per le gare di Coppa, per quelle inerenti le fasi finali di una qualsiasi manifestazione e per le gare in calendario nelle ultime 2 (due) giornate, per le quali vale l'obbligo di recuperarle entro 48 ore (2 giorni) anche considerando la possibilità di inversione del campo.
Le Società dovranno accordarsi tra di loro per la data e l'orario del recupero, e dare comunicazione alla C.T.P. competente entro 24 ore.
In caso di mancata comunicazione, la C.T.P. provvederà d'ufficio.

Art.12 – Ammende

L'importo delle ammende pubblicate sul Comunicato Ufficiale, una volta che questo sarà attivo, verrà addebitato direttamente nella scheda contabile di ogni squadra.
Il pagamento delle ammende e/o degli spostamenti gara da parte delle squadre dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, attraverso uno dei canali previsti dalla procedura amministrativa. Decorso tale termine, in assenza di puntuale pagamento, il Comitato C.S.I. procederà ad addebitare tali importi direttamente alla società in modo da mantenere invariato l'importo della cauzione versato.
Per tutte le causali per cui viene comminata un'ammenda consultare il regolamento di Giustizia Sportiva.

Art.13 – Infortuni

Il Consiglio Provinciale C.S.I. di Brescia declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti a terzi, salvo quando previsto dalla parte assicurativa.
Eventuali denunce di infortunio, legate al tesseramento, dovranno essere inoltrate nel rispetto della procedura pubblicata sul sito del Csi Brescia.
La segreteria rimane a disposizione per chiarire eventuali dubbi e fornire la necessaria consulenza.

Art.14 – Impianti, obblighi delle società ospitanti, orari gare e impraticabilità del campo

Le Società ospitanti debbono mettere a disposizione il loro impianto sportivo come da calendario; nessuna forma di rimborso è prevista in caso di impossibilità alla disputa delle gare per qualunque intervenuta causa di forza maggiore (maltempo, mancato arrivo arbitro, disguidi, sospensioni per qualunque motivo, ecc.).
I campi devono avere i requisiti idonei all'attività. La presenza pericolosa di parti estranee (ad esempio pali, impalcature, ostacoli, ecc.) ai bordi dei campi sportivi deve essere oggetto, in caso di impossibile rimozione, almeno di protezioni con materiali atti ad attutire eventuali impatti dei giocatori. La scheda di iscrizione, con l'evidenza del campo in cui si gioca, è implicitamente testimoniante la regolarità dell'impianto, secondo le norme sportive, sanitarie e di sicurezza.

Si richiama l'attenzione delle Società stesse in merito alla responsabilità derivante da quanto sopra scritto.
Nei campi di Calcio sintetici, è d'obbligo l'utilizzo di scarpe consone.
Il C.S.I. Comitato di Brescia si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco prima e durante lo svolgersi del Campionato.
In mancanza di verifiche, la regolarità si intende per comprovata dal C.S.I., dal momento di pubblicazione del campo di gioco sui calendari ufficiali.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

L'accesso al campo da gioco è consentito solo ai tesserati indicati nella distinta. L'accesso agli spogliatoi arbitrali è consentito solo a persone strettamente legate alla funzione arbitrale, ai commissari di campo e a persone convocate dagli ufficiali di gara.

14.1 Campo di gioco

Spetta sempre alla Società di casa l'accertamento preventivo delle condizioni del campo di gioco, nonché l'approntamento dello stesso, pur tenuto conto di condizioni di maltempo che potrebbero incidere sul disputare o meno la gara. Pur in caso di pioggia, le Società ospitanti devono utilizzare tutti gli strumenti, anche cautelari, per rendere agibile il campo; in mancanza di ciò, è vigente il criterio della responsabilità oggettiva della Società stessa. Nelle discipline calcistiche, il mancato approntamento del campo di gioco provoca provvedimenti disciplinari nei confronti di società, laddove l'arbitra ritenga che non si sia potuto giocare per grave incuria preparativa della squadra ospitante.

E' importante precisare che gli obblighi di attenzione sono reali anche in caso di campo non di proprietà. Il contatto tra squadra ospitante e proprietà deve essere assolutamente fattivo e tempestivo.

Si ricorda che le Società ospitanti hanno il dovere di far sì che nel campo di gioco entrino solamente le persone autorizzate, predisponendo il corretto servizio d'ordine, utile anche durante lo svolgimento delle gare stesse.

La Società ospitante ha il dovere di accertarsi che gli arbitri e la squadra avversaria possano accedere regolarmente agli spogliatoi a fine gara e lasciare l'impianto di gioco senza problema alcuno, ponendo in atto a tal fine tutte le misure d'ordine necessarie.

Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza degli spogliatoi, fatte salve le normali misure cautelative e informative in merito. La Società di casa (o prima nominata) ha il giusto compito di ospitalità. La Società ospitata dovrà provvedere alla segnalazione preventiva di carenti misure di sicurezza, riguardantispogliatoi e impianto in genere.

Lo spogliatoio arbitrale deve essere dotato di un minimo di attrezzatura adeguata e deve versare in condizioni igienicamente idonee (lavabo/doccia, sedia, tavolo, attaccapanni, luce, pulizia, ecc.).

Deve avere, inoltre, la possibilità di essere "chiuso", con chiave in possesso del direttore di gara, e solo una particolare sorveglianza può supplire all'impossibile chiusura del locale stesso.

Analoga attenzione deve sempre essere prestata agli spogliatoi delle squadre. Il CSI non è mai coinvolgibile in aspetti legati a danni subìti da Società per effetto di carenze agli spogliatoi.

Le condizioni igieniche devono assolutamente essere garantite anche per gli spogliatoi degli atleti. La Società ospitante è in sintesi l'unica responsabile della regolarità, dell'efficienza e della sicurezza delle attrezzature degli impianti di gioco.

Gli obblighi di cui sopra sono vigenti anche in caso di campo non di proprietà della Società ospitante (ad esempio palestre e campi comunali).

La non agibilità improvvisa di un campo di proprietà comunale può limitare la responsabilità oggettiva della squadra di casa, laddove sia evidente la non incuria e laddove pervengano motivazioni scritte da parte del Comune, in merito alle cause che abbiano provocato l'inagibilità stessa.

Si ricorda che i reclami sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature, non preceduti da riserva scritta secondo le modalità, sono inammissibili.

Spetta alle due Società lasciare le panchine e gli spogliatoi a fine gara in maniera consona e pulita.

14.2 Danneggiamenti alle attrezzature

Il C.S.I. non è responsabile dei danni causati da tesserati agli spogliatoi e alle attrezzature sportive.

I danneggiamenti da parte di tesserati trovano riscontro da parte della Giustizia sportiva, laddove siano stati constatati ufficialmente dagli Ufficiali di gara e riferiti nel referto apposito.

Eventuali rivendicazioni di Società o gestori di campo, per danni a strutture causate da tesserati, non coinvolgono mai il CSI, ma riguardano i rapporti societari.

Eventuali danni causati da tesserati in gare su campo neutro daranno luogo ad addebiti a titolo di rimborso di spese sostenute dal CSI.

I Dirigenti dovranno usare tutti gli accorgimenti, compresa la presenza negli spogliatoi, per evitare danni.

Le sanzioni relative a danni procurati sono aggravabili da non curanza e mancata presenza. Il danneggiamento alle attrezzature, laddove riscontrato dagli ufficiali di gara, comporta sempre ammenda aggravata alla Società responsabile e squalifica a tesserati.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

14.3 Ordine pubblico e misure alternative

Si ricorda che l'art. 60 del Regolamento nazionale precisa che spetta alla Società ospitante la responsabilità dell'ordine pubblico durante lo svolgimento della gara e spetta alla stessa la vigilanza sull'entrata nel recinto di gioco delle sole persone ammissibili.
La Società ospitante deve inoltre intervenire in caso di intemperanze palesi dei propri sostenitori e tale aspetto può riguardare anche la Società ospitata, sia pure in campo avverso.
E' vietata assolutamente la presenza di mortaretti e fumogeni, con responsabilità oggettiva delle società sportive.

14.4 Impraticabilità impianti sportivi

Il giudizio sull'impraticabilità è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. Nelle gare di calcio, la sospensione per maltempo annulla di fatto il tempo di gara giocato e la gara dovrà ricominciare nuovamente in altra data.
Le Società devono intervenire in prima persona alla definizione delle gare di recupero con eventuali Enti comunali e privati, proprietari degli impianti stessi (salvo il caso di gare stabilite d'ufficio dal CSI).
La constatazione circa la praticabilità o meno del terreno di gioco deve essere effettuata alla presenza dei capitani delle squadre. Se durante una gara (prima della gara stessa), l'impraticabilità fosse temporanea, l'arbitro può invitare le squadre a rimanere a disposizione per un periodo massimo fino a 60 minuti, per una successiva verifica ed eventuale ripresa del gioco.

14.5 Procedura agevolata in caso di palese impossibilità a giocare

In caso di campo chiaramente e improvvisamente inagibile per neve e/o ghiaccio e/o allagamento, e in caso di eventi improvvisi che rendano inagibili le palestre, le Società ospitanti possono assumersi la responsabilità di rinvii delle gare osservando la seguente procedura che, si specifica in maniera chiara, non è adottabile in caso di impianti sportivi occupati da altre gare o manifestazioni:

1) chiamare la Società ospitata, riceverne il consenso e fissare il recuperocontestualmente;
2) comunicare alla Segreteria del CSI via fax/mail (fax. 030-310495 mail: infosport@csi.brescia.it), in orari d'ufficio, l'avvenuto accordo del rinvio. Nessun rinvio è concedibile senza accordo contestuale;
3) la Segreteria del CSI registrerà l'avvenuto accordo e disporrà, se si è in tempo, la revoca della designazione arbitrale;
4) il CSI potrà inviare commissari per le verifiche opportune o chiederà documentazione probante. Il dolo, in materia di rinvio improprio della gara, punisce la Società di casa con ammenda significativa e perdita della gara, secondo le norme.

Art.15 – Normativa DAE

E' vigente l'entrata in vigore dell'obbligatorietà, sui campi di gioco, di defibrillatore e di presenza di addetti abilitati all'uso dello stesso. Le Società sportive devono consultare il testo di legge completo. Le Società ospitanti ed organizzatrici e/o le Società prime nominate in calendario, debbono assicurare la presenza di DAE e di personale formato/qualificato all'uso dello stesso. La persona addetta può non essere un tesserato CSI.
La Società ospitata (o seconda nominata) ha diritto alla verifica di queste condizioni, espressa anche solo verbalmente alla squadra ospitante, con conseguente obbligo dell'ospitante a provvedere prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui la Società non adempia alla richiesta, l'arbitro dovrà essere immediatamente informato prima dell'inizio della gara, in modo che egli stesso provveda alle verifiche.
In mancanza anche parziale dei requisiti previsti dalla legge, la gara NON sarà disputata, con il successivo intervento della Giustizia Sportiva che evidenzierà l'inadempienza della Società ospitante (gara persa con valutazione del Giudice in merito all'ammenda collaterale).
Le Società ospitanti dovranno inserire, sempre nelle distinte, l'identificazione autocertificata della persona addetta all'eventuale utilizzo del DAE.
Nelle gare di finale o in concentramento di finale disposto dal CSI, la Società proprietaria del campo che avrà dato la propria disponibilità all'organizzazione, dovrà fornire DAE ed operatività dello stesso, salvo diversi accordi intercorsi con il Comitato CSI organizzatore.
La presenza sul campo di pubblico soccorso è ritenuta garanzia sufficiente e dovrà essere menzionata sulla distinta da parte della società ospitante.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

L'arbitro è tenuto esclusivamente a verificare che nella distinta sia stato scritto il nome dell'addetto al DAE, con i dati relativi al Codice Fiscale e firma autografa apposta sulla distinta; non procederà ad alcuna operazione di riconoscimento, inoltre non ha compiti di verifica sull'apparecchiatura.
E' obbligatorio che l'addetto firmi la distinta nell'apposito spazio. La mancanza della firma configura l'incompleta compilazione della distinta, con conseguenti provvedimenti da parte del Giudice sportivo.
Eventuali indisponibilità di DAE o personale, a gara iniziata, saranno sempre ascrivibili alle società ospitanti o prime nominate.
In tal senso, l'indisponibilità durante la gara di DAE ed addetto, obbligano l'arbitro alla verifica con l'invito alla società ospitante a ripristinare la regolarità. In caso di impossibilità, la gara sarà sospesa.
Tale mansione può viceversa essere svolta da un atleta od allenatore/dirigente partecipante alla gara.
In caso di inversione di campo della gara, rispetto al calendario originale, l'obbligo della presenza dell'addetto al DAE compete sempre alla squadra prima nominata nel calendario ufficiale (anche se si gioca in campo diverso).
Nelle gare di finale in campo neutro, predisposte dal CSI, l'improbabile mancanza dell'addetto obbliga la squadra prima nominata a designare il sostituto.
Le normative sul DAE sono estese anche agli sport individuali, secondo la casistica espressa dalla legge stessa.
La Direzione Tecnica Nazionale ha stabilito che per il presente anno sportivo non sono ammessi ricorsi in materia di DAE.
La presenza di tesserato squalificato, o di persona non tesserata, in qualità di addetto al DAE è ammessa, con presenza dello stesso esclusivamente in parte non attiva ai bordi del campo di gioco.

MODALITA' APPLICATIVE della Normativa DAE emanate dal CSI Comitato di Brescia

Attività a squadre
Compilazione distinte

Sui moduli relativi alle distinte online utilizzate per i Campionati e Coppe organizzate dal CSI Comitato di Brescia, sarà presente una casella all'interno della quale dovrà essere inserito il nominativo dell'operatore debitamente formato all'utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno che svolgerà detto ruolo per conto della società ospitante o prima nominata in calendario.
La persona indicata a ricoprire detto ruolo dovrà poi debitamente compilare in ogni sua parte e sottoscrivere l'autocertificazione riportata sul fondo della distinta secondo il seguente FAC-SIMILE.

LA DISTINTA DI GIOCO DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA SINGOLA PARTE E CONSEGNATA ALL'ARBITRO ALMENO 15' PRIMA DELL'INIZIO DELLA, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZZIONE RICHIESTA.
Mod. D2017025000001 -

Da compilare da parte della sola squadra ospitante:
Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore (art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Io/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

nato/a il _____ a _____ residente a (indirizzo completo) _____
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità di essere persona formata all'utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro utilizzo.

Data _____ Firma _____

Art.16 – Disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono Le Norme per l'attività sportiva Le Disposizioni regolamentari Il Regolamento di Giustizia sportiva Il Regolamento per i Campionati e Gran Premi nazionali "Sport in regola" Regolamenti nazionali dell'attività sportiva del CSI e, per quanto non in contrasto, dei regolamenti tecnici adottati dalle rispettive Federazioni.
Le società potranno consultare sul sito www.csi.brescia.it tutte le norme ed i regolamenti di cui sopra.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

Regolamento Pallacanestro
"COMITATO DI BRESCIA"

Il presente regolamento ha come base di riferimento quanto previsto dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive" per la Pallacanestro, inserito in Sport in Regola ed. 2022 aggiornato al 12/09/2023, al quale sono applicate le condizioni "particolari" che riguardano la fase Territoriale del Campionato 2023-2024.

N.B. Risultano inoltre evidenziate le modifiche apportate rispetto alla versione precedente.

ART. 1 REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

1. Per lo svolgimento della pallacanestro nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco della FIBA nella traduzione operata dalla FIP, fatte salve le variazioni specifiche del CSI che verranno emanate dalla DTN con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
2. Le norme tecniche per la pallacanestro della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
3. Trovano applicazione tutte le interpretazioni tecniche in vigore in Italia per l'attività federale, quali ad esempio Interpretazioni FIBA, quaderni tecnici, appunti tecnici, materiale predisposto dal settore tecnico del CIA, etc. etc, salvo ove non diversamente specificato a livello CSI.
4. Sono state introdotte le "Casistiche e Interpretazioni della Pallacanestro CSI", emanate e periodicamente revisionate dalla DTN, che trovano applicazione nell'attività sportiva CSI.

ART. 2 CATEGORIE DI ETÀ

1. Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Solo per il comitato di Brescia

Le categorie d'età vengono rese note attraverso il piano di Attività pubblicato annualmente sul sito www.csi.brescia.it, eventuali deroghe concesse dal Comitato alle fasi Regionali, Interregionali e Nazionali decadono, per tanto le squadre dovranno attenersi alle categorie d'età previste dai regolamenti Nazionali.

ART. 3 CAMPI DI GIOCO

1. Potranno essere utilizzati indifferentemente campi tracciati secondo le nuove regole in vigore dal 1 luglio 2010 o secondo le vecchie norme. Per quanto riguarda i campionati locali, possono essere considerati omologati campi a piena discrezione dell'ente territoriale competente. Per le Fasi regionali e nazionali dei Campionati nazionali è previsto l'utilizzo di campi con la nuova tracciatura.
2. Queste condizioni non costituiscono motivo di mancata omologazione del campo di gioco:
   a) presenza semicirconferenze tratteggiate;
   b) mancata tracciatura del cerchio centrale;
   c) mancata tracciatura delle aree delle panchine;
   d) mancanza di quattordici posti nelle aree delle panchine;
   e) linee delle rimesse (possono essere eventualmente indicate con del nastro adesivo e prendendo approssimativamente come riferimento le tangenti dell'area del tiro da tre parallele alle linee di fondo);
   f) mancata tracciatura dei semicerchi dino-sfondamento;
   g) tracciature relative alle vecchie regole dei campi di gioco (area da tre più piccola e area dei tre secondi trapezoidale).
3. Il cronometro di gara e il cronometro aggiuntivo per la misurazione delle sospensioni può essere di tipo "da tavolo". In mancanza di un cronometro dedicato, eccezionalmente la funzione può essere espletata anche attraverso qualsiasi altro tipo di cronometro (orologio, cellulare, etc.). È sufficiente un unico segnale acustico per segnalare il termine del tempo di gioco e/o delle sospensioni (è ammesso anche il fischietto).
4. ~~Non deve essere applicata la regola relativa all'area del "no sfondamento", anche se tracciata.~~
5. Con il termine "impianto di gioco" (impianto sportivo) si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

6. Con il termine "campo di gioco" (spazio per l'attività sportiva) si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto. Costituiscono parte integrante del campo di gioco tutte le attrezzature obbligatorie previste dal Regolamento Tecnico, che debbono essere tempestivamente messe a disposizione degli ufficiali di gara.
7. Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

Solo per il comitato di Brescia (per campi non omologati FIP criteri minimi)

E' possibile giocare anche su campi non omologati dalla FIP e omologati C.S.I. Il Criterio di omologazione comporta;

a. Dimensione campo minima metri 24 x 13
b. Altezza canestro regolare metri 3,05
c. Distanza tiro libero dal centro del canestro metri 4,25
d. Distanza arco tiro da 3 punti dal centro del canestro metri 6,75
e. Distanza esterna del campo di gioco da qualsiasi ostacolo metri 1,50
f. Campo di gioco in qualsiasi materiale purché uniforme senza sconnessioni e ondulazioni.
g. Mettere a disposizione del comitato un tesserato della società per svolgere il ruolo di arbitro al C.S.I.*

***Il tesserato messo a disposizione per svolgere il ruolo di arbitro deve ottenere la qualifica dopo avere frequentato il corso arbitri organizzato GRATUITAMENTE dal C.S.I. Brescia e arbitrare durante l'annata sportiva almeno 5 partite.**

ART. 4 TEMPO DI ATTESA E DI GIOCO

1. Il tempo di attesa nella pallacanestro è di 15 minuti.
2. Se una squadra, all'orario previsto per l'inizio della gara, risulta avere 5 (cinque) giocatori pronti a giocare, essa è tenuta ad iniziare immediatamente la gara. In tal caso, gli Arbitri non accorderanno la possibilità di attendere uno o più atleti mancanti.
3. Eventuali squadre in ritardo perderanno il diritto al riscaldamento.
4. L'intervallo pre-gara inizia 15 minuti prima dell'orario di inizio della gara.
5. Le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale hanno la durata di 4 periodi di 10 minuti ciascuno di gioco effettivo con un intervallo di 10 minuti tra il secondo e il terzo periodo e di 2 minuti tra il primo e il secondo periodo e il terzo e il quarto periodo. Se alla fine del quarto periodo il punteggio è di parità, la gara deve continuare con uno o più tempi supplementari di 5 minuti fino a che non si sblocchi il punteggio di parità.
6. In caso di gare di "andata e ritorno" con differenza canestri (o situazioni equiparabili, fatto salvo quanto diversamente specificato dai regolamenti della manifestazione eg. "gara conclusiva"), verranno disputati tempi supplementari esclusivamente nella gara di ritorno ed in caso di parità di differenza canestri calcolato sui due incontri. Pertanto ognuna delle due gare (ma non entrambe) potrà terminare in parità.
7. Per l'attività a progetto, i Regolamenti possono prevedere altre tipologie di tempi e periodi di gioco.

Solo per il comitato di Brescia

Le Società partecipanti alle manifestazioni sceglieranno l'orario di inizio delle gare che si svolgeranno sul proprio terreno di gioco, salvo diverso parere della C.T.P. competente; l'orario per le partite serali infrasettimanali non dovrà essere antecedente **alle ore 21.00 e successiva alle 21.30.**

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

ART. 5 ABBIGLIAMENTO DEGLI ATLETI

1. Tutti gli atleti, sia titolari sia sostituti, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale (secondo quanto disposto dall'Art. 43 N.A.S. Abbigliamento delle squadre).
2. L'utilizzo di pantaloncini/calzettoni/sottomaglie/scaldamuscoli non della stessa foggia o colore non è condizione ostativa a prendere parte alla gara, purché i giocatori di entrambe le squadre siano immediatamente e chiaramente distinguibili. Stesso discorso vale per i pantaloncini sotto/sopra al ginocchio.
3. È consentito omettere il numero sui pantaloncini e sul fronte delle maglie: è necessario che il numero posto sulla schiena del giocatore sia chiaramente leggibile.
4. È vietato giocare con collanine, anelli, orecchini, orologi, braccialetti o quanto altro possa arrecare danno ai giocatori durante il gioco.

ART. 6 PARTECIPANTI ALLA GARA

1. Alla gara di pallacanestro partecipano squadre composte da un minimo di 5 ad un massimo di 12 giocatori.
2. La distinta dei giocatori deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara. Dei giocatori va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
3. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
4. Eventuali correzioni alla distinta saranno ammesse solo fino all'inizio dell'incontro (palla a due).
5. Un tesserato regolarmente iscritto a referto potrà prendere parte all'incontro in qualsiasi momento.
6. Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
7. È obbligatorio indicare nella distinta dei partecipanti alla gara un Allenatore e un Capitano. È possibile indicare un Vice-Allenatore. Come Allenatore o Vice-Allenatore può essere indicato anche un giocatore regolarmente iscritto in distinta.
8. È consentita per ciascuna delle due società, l'iscrizione in lista di un dirigente accompagnatore, purché regolarmente tesserato. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra. Non è consentito iscrivere a referto il c.d. "secondo dirigente". Inoltre, il dirigente accompagnatore della Società ospitante svolgerà le funzioni proprie del dirigente addetto agli arbitri. Nelle gare in cui gli ufficiali di campo sono designati dall'Organo Competente, il dirigente accompagnatore si dovrà sedere in panchina.
9. La distinta va firmata dal dirigente accompagnatore oppure, in sua assenza, dall'allenatore.

ART. 7 PERSONE AMMESSE NEL CAMPO DI GARA

1. Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione alla gara e gli ufficiali di gara.
2. All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, incaricati del servizio d'ordine, etc) anche se non tesserate. È consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale.
3. È consentita inoltre la presenza al tavolo di un commissario di campo e/o di un osservatore arbitrale.
4. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
5. Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti nel referto ufficiale di gara.
6. Solo l'allenatore o il vice-allenatore possono stare in piedi nel corso della gara ma non entrambi contemporaneamente.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

ART. 8 PALLONI PER LA GARA

1. In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
2. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
3. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).
   Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
   a. se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
   b. se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
   c. Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

ART. 9 UFFICIALI DI CAMPO MESSI A DISPOSIZIONE DALLE SOCIETÀ

1. La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione almeno due tesserati per svolgere le funzioni di cronometrista e segnapunti.
2. Su richiesta della Società ospitata, o seconda nominata, tali ruoli devono essere svolti da un tesserato per ciascuna delle due Società.
3. In mancanza di designazione da parte della Società ospitante, tali ruoli possono essere svolti entrambi da due tesserati messi a disposizione dalla Società ospitata, fermi restando i conseguenti provvedimenti disciplinari che saranno assunti nei confronti della Società ospitante.
4. Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di ufficiale di campo deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.
5. Qualora ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere il ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo a cui affidare l'incarico, saranno giocatori e/o dirigenti della squadra ospitante a svolgere tali funzioni; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco e non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo.
6. Il primo arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara qualcuno dei tesserati messi a disposizione dalle squadre risultasse incapace di assolvere nella maniera dovuta il compito ricevuto.
7. In ogni caso il primo arbitro riporterà quanto avvenuto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da assumersi da parte dell'Organo giudicante.
8. Qualora gli Ufficiali di campo venissero designati dall'Organo competente, i tesserati designati dalle squadre si asterranno dallo svolgere la funzione per la quale erano stati indicati dalla propria Società.

ART. 10 ARBITRI

1. Nel CSI è consentito l'arbitraggio in singolo, in doppio o in triplo.

ART. 11 SOSTITUZIONE DI UNO DEGLI ARBITRI

1. Qualora uno degli arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro o gli arbitri continueranno la direzione della gara.
2. Qualora l'arbitro si riprendesse, nel caso in cui non sia stato sostituito, potrà di nuovo prendere parte all'incontro.
3. Qualora tutti gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

4. I regolamenti di manifestazione (in particolar modo quelli relativi a concentramenti e/o finali) potranno prevedere modalità per la sostituzione di uno o più arbitri in caso di assenza o di infortunio e/o l'utilizzo dell'arbitro stand-by. Generalmente, l'arbitro stand by dovrà essere pronto in divisa nei pressi del tavolo degli ufficiali di campo.
5. Nel caso in cui l'arbitro non sia presente sull'impianto di gioco fin dall'inizio della partita occorrerà l'accordo scritto tra le due società per la sua sostituzione.
6. In ogni caso, va privilegiata la disputa della gara con la miglior combinazione arbitri e ufficiali di campo possibile, sempre e comunque in ogni caso e con l'applicazione del buon senso.
7. Qualora sia presente nell'impianto di gioco dall'inizio della gara un arbitro qualificato CSI sarà possibile sostituire l'arbitro infortunato senza la necessità di un accordo tra le società. L'arbitro sostituto dovrà preventivamente informare l'Organo competente.
8. Per le casistiche di arbitro designato (o non designato) mancante ad inizio gara si faccia riferimento agli articoli 57 e 58 N.A.S.

Solo per il comitato di Brescia

In caso di assenza dell'arbitro designato, terminato il tempo di attesa, le squadre possono accordarsi sull'auto arbitraggio della gara. Qualora non raggiungessero detto accordo, dovranno accordarsi per il recupero della stessa nei tempi definiti dal regolamento dandone comunicazione al responsabile del settore pallacanestro.

ART. 12 IL REFERTO

1. Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.
2. Qualora non fosse reperibile un referto di gara ufficiale sarà possibile disputare la gara utilizzando un foglio di carta adeguatamente predisposto.
3. La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro.
4. Il referto va compilato in triplice copia che deve essere sottoscritto a inizio gara dai due allenatori (per confermare gli elenchi e il quintetto iniziale) e al termine della gara dagli ufficiali di campo e dagli arbitri. In caso di assenza di referto in copia multipla è possibile utilizzare il referto ufficiale stampato in copia singola.
5. Il primo arbitro, quindi, consegnerà una copia del referto a ciascuno dei due allenatori; tratterrà la copia originale del referto che provvederà poi a consegnare al Giudice Sportivo di merito.

ART. 13 VENTIQUATTRO SECONDI

1. Non è obbligatorio l'utilizzo dell'apparecchiatura dei ventiquattro secondi. L'Ente organizzatore della manifestazione potrà prevedere la presenza della relativa attrezzatura specifica con l'ufficiale di campo addetto.
2. In caso di assenza dell'apparecchiatura:
   a) il conteggio dei 24 secondi è di competenza degli arbitri, che comunicheranno a voce alta quando mancano 5 secondi al termine dell'azione. ~~e li scandiranno con l'apposita segnalazione~~;
   b) ogniqualvolta si verifica una nuova rimessa da fuori campo e/o un cambio di possesso, il gioco riprende con un nuovo periodo di 24 secondi;
   c. non è previsto in alcun caso l'azzeramento a 14 secondi.
3. In caso di presenza dell'apparecchiatura e dell'ufficiale di campo dedicato:
   a) si applica la regola come da disposizioni FIBA / FIP;
   b) la competenza sull'apparecchiatura dei 24" è di primaria competenza dell'addetto all'apparecchio: in caso di dubbi gli arbitri potranno consultarsi con l'addetto, che avrà comunque la responsabilità della decisione finale;
   c) rimarranno di competenza degli arbitri le decisioni relative al verificarsi o meno di una violazione: in caso di dubbio dovranno consultarsi con l'addetto all'apparecchio dei 24 secondi.

ART. 14 NORME DI COMPORTAMENTO

1. Tra compagni di squadra, allenatori, dirigenti ci deve essere un comportamento corretto e mai offensivo. Lo stesso discorso vale con avversari, arbitri, staff, pubblico, etc. etc.
2. Ogni richiamo ufficiale deve essere comunicato anche all'allenatore e si applicherà a tutti i componenti della squadra stessa, per il resto della partita in caso di azioni simili.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

3. Oltre a quanto previsto dal Regolamento Tecnico, un fallo tecnico include anche
   a. Rivolgersi in modo irrispettoso ai compagni di squadra e/o al personale al seguito della squadra;
   b. Usare un linguaggio o fare gesti scorretti o contrari alla pubblica decenza, alla morale o comunque offensivi, anche nei confronti dell'Associazione.

ART. 15 FALLO TECNICO DA ESPULSIONE TEMPORANEA

1. Viene introdotto il "fallo tecnico da espulsione temporanea".
2. Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l'intero periodo di gioco (fatti salvi ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono un'espulsione definitiva). Nel caso in cui tale sanzione venga comminata in un intervallo, dovrà ritenersi espulso il successivo periodo di gioco. Analogo discorso vale per ogni eventuale tempo supplementare.
3. Verrà registrato a referto come "TD", "CD" o "BD" in maniera analoga per quanto concerne i falli tecnici di tipo "T", "C" o "B".
4. La segnalazione prevista è la stessa del fallo tecnico seguito dalle due braccia estese lateralmente col pugno chiuso.
5. a) La sanzione è identica a quella del fallo da espulsione (due tiri liberi e possesso per la squadra avversaria dalla linea di rimessa). La persona espulsa temporaneamente deve sedersi in panchina per il resto del periodo (o tempo supplementare) o per il periodo successivo (o tempo supplementare) in caso di sanzione comminata durante un intervallo. La persona espulsa temporaneamente deve tenere un comportamento impeccabile, non può interagire con chi è in campo. La persona espulsa temporaneamente può chiedere, per qualsiasi esigenza ritenuta ammissibile da regolamento e dagli arbitri, di recarsi nello spogliatoio per tutta la durata dell'espulsione o parte di essa ma non può andare tra il pubblico né fuori dall'impianto di gioco.
   b) Non esiste la sanzione di "espulsione temporanea" nei confronti di un dirigente, tecnico o allenatore per i quali è prevista l'espulsione per il resto della gara, gestita come previsto dal regolamento tecnico FIP.
6. Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un "fallo tecnico da espulsione temporanea" tenga un comportamento all'interno della stessa gara che preveda questa medesima sanzione, dovrà essere sanzionato con un "fallo da espulsione" e non con un ulteriore "fallo tecnico da espulsione temporanea".
7. Per quanto riguarda gli automatismi all'interno della gara (espulsione per somma di falli tecnici), questo fallo conterà come un fallo tecnico di tipo T, C, o B a seconda dei casi.
8. Per quanto riguarda la compilazione della coppa disciplina, questo fallo conterà come un'espulsione temporanea.

ART. 16 LINGUAGGIO BLASFEMO

1. Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà sanzionato con un fallo tecnico da espulsione temporanea. Alla seconda bestemmia dello stesso tesserato, egli verrà sanzionato un fallo da espulsione e non un secondo fallo tecnico da espulsione temporanea.
2. Nel caso in cui un componente della panchina bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo e l'arbitro non riesca ad individuare il tesserato responsabile, verrà sanzionato l'allenatore con un fallo tecnico di tipo "B" e non ti tipo "BD".

ART. 17 NUMERO INSUFFICIENTE DI ATLETI DURANTE UNA GARA E FALLO TECNICO DA ESPULSIONE TEMPORANEA

1. Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione del "fallo tecnico da espulsione temporanea", l'arbitro riammetterà al gioco il giocatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di giocatori (2) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
2. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (2) e un suo giocatore commette un'infrazione da sanzionarsi con un "fallo tecnico da espulsione temporanea", l'arbitro effettuerà comunque la segnalazione prevista per la notifica all'atleta interessato. In questo caso il "fallo tecnico da espulsione temporanea" viene comminato all'atleta e segnato nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

ART. 18 AUTOMATISMI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Ogni fallo tecnico di tipo "T" o "C" comporterà un'ammonizione per il tesserato interessato. Le ammonizioni comminate per falli di tipo "T", "C" non verranno conteggiate nella coppa disciplina in quanto varranno le rispettive penalizzazioni conteggiate come "Fallo tecnico". Pertanto ogni singolo fallo tecnico verrà conteggiato singolarmente per quanto riguarda le penalizzazioni in coppa disciplina. Analogo discorso relativo alla coppa disciplina vale per i falli tecnici da espulsione temporanea di tipo "TD", "BD".
2. Per quanto riguarda il falli tecnici di tipo "B" registrati a referto per falli tecnici commessi dal personale di squadra in panchina, si procederà come segue:
   a. qualora si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico rientrerà nel conteggio delle ammonizioni personali come i falli tecnici di tipo "T" e "C" (analogo discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea);
   b. qualora non si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico non rientrerà nel conteggio delle ammonizioni personali.
3. L'espulsione di un giocatore per somma di falli tecnici e/o antisportivi all'interno della stessa gara comporterà un'ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato.
4. L'espulsione di un allenatore per somma di due falli tecnici di tipo "C" all'interno della stessa gara comporterà un'ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato
5. I falli tecnici di tipo "B" seguono la regola apposita per il conteggio delle ammonizioni: pertanto l'espulsione per somma di 3 falli tecnici di tipo "B" potrebbe non comportare nessuna ammonizione per l'allenatore espulso.
6. Un fallo tecnico da espulsione temporanea, oltre agli automatismi sopra indicati, comporterà un'ammonizione aggiuntiva per il tesserato interessato (per chiarezza, varrà come due falli tecnici). Ovvero, ad esempio, un'espulsione per somma di falli tecnici "T" + "TD" comporterà un totale di tre ammonizioni e non due (come nel caso indicato dal comma 4 non vi è alcuna squalifica automatica per l'espulsione, si considerano solo le ammonizioni e non si procederà come da comma 9). Analogo discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea di tipo "BD".
7. Il tesserato che accumulerà tre ammonizioni su una o più gare diverse verrà squalificato per una giornata effettiva di gara. Ogni eventuale ammonizione per diffida varrà come due ammonizioni. In ogni caso sarà necessario il provvedimento dell'organo giudicante.

ESEMPIO: Mario Rossi, tesserato ACME, ammonizione per fallo tecnico (seconda ammonizione).

8. Fallo da espulsione (D), squalifica automatica per almeno una giornata effettiva di gara anche senza provvedimento dell'organo giudicante (il tesserato si deve ritenere automaticamente squalificato almeno per la gara successiva). Eventuali falli tecnici di tipo "B" registrati a referto per espulsione del personale di squadra in panchina non verranno automaticamente considerati per il conteggio delle ammonizioni. Eventuali espulsioni per somma di falli tecnici e/o antisportivi non rientrano in questa casistica di squalifica automatica: vengono esclusivamente considerati per il conteggio delle ammonizioni.
9. Espulsione per situazione per rissa (R.T. Art. 39): attendere l'eventuale provvedimento dell'organo giudicante. In caso di fallo da espulsione registrato come «D» a referto, si applica la squalifica automatica come previsto per i falli da espulsione.
10. Gli arbitri dovranno annotare accuratamente tutti i provvedimenti nel rapporto di gara, inclusi i falli tecnici ed antisportivi sanzionati (anche per l'accurata compilazione della coppa disciplina), specificando quando possibile in maniera chiara ed inequivocabile i responsabili dei comportamenti non regolamentari.

ART. 19 TESSERATI ESPULSI E/O SQUALIFICATI

1. Deve essere concessa tolleranza ad un tesserato espulso che si posizioni in tribuna a patto che egli mantenga un comportamento impeccabile e non si renda partecipe di comportamenti non regolamentari. In caso contrario, gli arbitri non prenderanno alcun provvedimento specifico e annoteranno l'accaduto sul rapporto di gara.
2. Se una persona (giocatore, allenatore, vice, dirigente, tifoso,) espulsa e/o squalificato e/o non iscritto a referto e/o non tesserato svolge funzioni proprie dell'allenatore (con una chiara influenza sulla gara), gli arbitri non prenderanno alcun provvedimento specifico e annoteranno l'accaduto sul rapporto di gara.
3. I giocatori (e tutti coloro che sono iscritti a referto) sono comunque tenuti a disputare le sospensioni presso la propria panchina e a conferire solo con altre persone iscritte a referto. In caso contrario, al primo episodio di procederà ad un richiamo ufficiale. Dal secondo episodio in poi si procederà con un fallo tecnico alla panchina.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

ART. 20 DIFESA INDIVIDUALE OBBLIGATORIA

1. Per le categorie per le quali i Regolamenti locali prevedano l'obbligo di adottare la difesa individuale, il bonus dei falli di squadra è esteso da 4 a 5 falli per periodo.

   Inoltre, qualora una squadra nel corso della gara disattenda tale obbligo, gli arbitri adotteranno i seguenti provvedimenti:

   a. richiamo verbale dell'allenatore, la prima volta;
   b. fallo tecnico "alla panchina", la seconda volta;
   c. fallo tecnico "alla panchina", la terza volta;
   d. fallo tecnico "alla panchina" con conseguente allontanamento dell'allenatore (se non già allontanato per altri motivi), la quarta volta.
2. Se l'obbligo dovesse essere ulteriormente2 disatteso, gli arbitri potranno sospendere definitivamente la gara (o proseguirla pro-forma con l'accordo dell'allenatore della squadra avversaria) e la Società in difetto sarà considerata rinunciataria alla stessa.
3. È ammessa la difesa a zona in caso di inferiorità numerica

ART. 21 RISULTATO TECNICO E RIPETIZIONE DI UNA GARA

1. Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e che dallo stesso non emergano errori o errori tecnici commessi dagli arbitri nel corso della gara.
2. Non costituisce motivo ostativo all'omologazione d'una gara la rilevazione di uno degli errori che il Regolamento Tecnico dichiara come correggibili nel corso della gara ma non più correggibili dopo che il primo arbitro ha chiuso e firmato il referto.
3. La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio 0-20 (fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico nel caso di "Gara persa per inferiorità numerica").
4. Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

ART. 22 MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE

1. Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti:
   - 3 punti per ogni gara vinta;
   - 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;
   - 1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
   - 0 punti per ogni gara persa.

   Solo per il comitato di Brescia

1. Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti:
   - 2 punti per ogni gara vinta;
   - 1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
   - 0 punti per ogni gara persa nei tempi regolamentari.

ART. 23 MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA AVULSA

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica:
   a) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
   b) maggior numero di vittorie totali;
   a. quoziente canestri.
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell'intera manifestazione:
   a) maggior numero di vittorie totali;
   b) quoziente canestri;
   c) minor numero di punti disciplina (Tabella A Classifica "Fair play").
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

ART. 24 CRITERI PER DEFINIRE LA MIGLIORE POSIZIONE IN CLASSIFICA TRA GIRONI DIVERSI

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
   a) media punti (punti fatti/partite disputate);
   b) media numero di vittorie totali (numero vittorie totali/partite disputate);
   c) media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
   d) media canestri realizzati (canestri realizzati/partite disputate);
   e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
   f) sorteggio.

ART. 25 NORMATIVA SPECIFICA PER "LITTLE MATCH"

1. Nel caso in cui siano previsti in una manifestazione modalità di "little match" verranno applicate le seguenti variazioni:
   a) due periodi da 10 oppure 8 minuti l'uno (eventuali supplementari da 3 minuti);
   b) limite falli personali: 3;
   c) cambio campo tra i due periodi;
   d) sospensioni: 1 nel primo periodo, 2 nel secondo;
   e) il secondo periodo verrà considerato come un quarto periodo (tempo fermo su canestro negli ultimi due minuti, regole sui time out negli ultimi due minuti, etc. etc.).

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it

Norme non derogabili nell'organizzazione dei campionati nazionali

MORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' C.S.I. DEGLI ATLETI ESSERATI FIP

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione che nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Divisione regionale 1 (ex serie D) in su per l'attività maschile e dalla serie B in su per l'attività femminile. Tale regola non si applica agli atleti/e che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento (in tal caso non sussiste alcun limite di categoria) e agli atleti/e Under 21 della Divisione regionale 1 (ex serie D) maschile e di Serie B regionale femminile (ai quali è consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro CSI.
2. Soltanto agli atleti Under 21 di Serie D regionale maschile e di Serie B regionale femminile è consentita la partecipazione all'attività del CSI. E' vietata per le Serie superiori.
3. Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.
4. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata.
5. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
6. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

Solo per il comitato di Brescia

1. Gli atleti tesserati FIP possono partecipare a spareggi di qualificazione e alla fase finale (playoff) per il titolo provinciale solo ed esclusivamente se hanno preso parte almeno al 50% delle partite della propria squadra nella fase a gironi. Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto. (Esempio: fase a gironi con 20 giornate, possono partecipare alla fase finale e agli spareggi, gli atleti tesserati FIP che hanno preso parte almeno a 10 partite)
2. E' fatto obbligo alle società che tesserano atleti di FIP che abbiano preso parte a gare ufficiali FIP nella stagione in corso (Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo) al momento della compilazione del tesseramento C.S.I. dell'atleta, segnalarlo barrando la casella "Tesserato anche in Federazione". La non osservanza di tale segnalazione comporta, **se verificato il tesseramento in FIP dell'atleta, provvedimenti disciplinari a carico dell'atleta** stesso e della società che non lo ha segnalato.

Pubblicato il 01 settembre 2023
Per quanto non contemplato in questo regolamento,
si farà riferimento a Sport in Regola e/o ai Regolamenti delle varie attività sportive.

Via Chiusure 81 - 25127 Brescia
Tel. 030 312328 - Fax 030 310495
segreteria@csi.brescia.it - www.csi.brescia.it